

**REGOLAMENTO  
SULL'ACCERTAMENTO  
CON ADESIONE  
DEI TRIBUTI COMUNALI  
E SULL'ESERCIZIO DEL  
POTERE DI AUTOTUTELA**

**TITOLO I**  
**DISCIPLINA GENERALE**

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art.52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, concernente "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*", disciplina:
  - nel titolo II, l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, recante "*Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale*"
  - nel titolo III, l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

## **Articolo 2**

### **RICHIAMO A DISPOSIZIONI NORMATIVE ED A DOCUMENTI DI PRASSI AMMINISTRATIVA**

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, e di quanto stabilito dalla circolare n.235/E dell' 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle finanze.
2. Per quanto riguarda l'esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n.287, recante il *Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze*, nell'art.2-quater della legge 30 novembre 1994, n.656, di conversione del decreto legge 30 settembre 1994, n.564, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale*", e del decreto del Ministero delle finanze 11 febbraio 1997, n.37.

## **Articolo 3**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "*di diritto*" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

**TITOLO II**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**CAPO I**  
**PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**  
**SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTARIO**

**Articolo 4**  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita:
  - a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali;
  - a ciascun soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile della gestione dei tributi locali con apposito provvedimento formale.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

**Articolo 5**  
**TRIBUTI OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:
  - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
  - Imposta comunale sugli immobili;

**Articolo 6**  
**DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI**

1. L'accertamento dei tributi indicati nell'articolo 5 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento.
5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.

6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, e non rileva a fini extratributari . L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai singoli tributi.

### **Articolo 7**

## **PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
  - se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
  - se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valuta l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la nuova mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

## **Articolo 8**

### **AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un *invito a comparire*, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

## **Articolo 9**

### **CONTENUTI DELL'INVITO A COMPARIRE**

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:
  - i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
  - il giorno e il luogo della comparizione dinanzi all'ufficio tributario.

## **Articolo 10**

### **MODALITA' DI INVIO DELL'INVITO A COMPARIRE**

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:
  - lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  - notificazione eseguita dai messi comunali.

## **Articolo 11**

### **RICHIESTA DI RINVIO**

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.
2. Saranno prese in considerazione solo le domande avanzate entro la data di comparizione.



**Articolo 12**  
**MANCATA COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE**

Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

**Articolo 13**  
**ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE**

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.
2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.
3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:
  - i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
  - le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'Amministrazione e del contribuente;
  - la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
  - le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
  - la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.
4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il funzionario procederà a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.

**CAPO II**  
**ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**  
**CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA**  
**DEL CONTRIBUENTE**

**Articolo 14**  
**ISTANZA DEL CONTRIBUENTE A SEGUITO DI AVVISO DI**  
**ACCERTAMENTO**

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.
4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.
5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.
6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

## **Articolo 15**

### **ISTANZA DEL CONTRIBUENTE A SEGUITO DI ACCESSI, ISPEZIONI O VERIFICHE**

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.
3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

## **Articolo 16**

### **MANCATA COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE**

1. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

## **CAPO III**

### **DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEQUENTI**

## **Articolo 17**

### **ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.
2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:
  - gli elementi su cui si basa la definizione;
  - la motivazione su cui si fonda la definizione;
  - la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

## **Articolo 18**

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME OGGETTO DELLA DEFINIZIONE**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 17 del presente regolamento, con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.
3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano £.50.000.000, dietro apposita istanza del contribuente o con lo stesso atto di accettazione.
4. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento. Sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
5. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 17 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
6. Per il versamento delle somme di cui al comma 4 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno, vale a dire:
  - cauzione in titoli di Stato;
  - condizione in titoli garantiti dallo Stato;
  - fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito;
  - polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o da un'impresa di assicurazione.
7. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
8. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione

**Articolo 19**  
**PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia di cui al comma 5, dello stesso articolo 18.
2. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

**Articolo 20**  
**EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento eseguito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

**Articolo 21**  
**RIDUZIONE DELLA SANZIONE**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.  
Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio o all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

**TITOLO III**  
**ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

**Articolo 22**  
**POTERE DI ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA**

1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

**Articolo 23**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE COMPETENTE A PROCEDERE AL  
RIESAME DELL'ATTO IN VIA DI AUTOTUTELA**

1. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita:
  - a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali;
  - a ciascun soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile della gestione dei tributi locali con apposito provvedimento formale.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

**Articolo 24**  
**TRIBUTI OGGETTO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

1. I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti:
  - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
  - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
  - Imposta comunale sugli immobili;
  - Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.



**Articolo 25**  
**RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA**  
**ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune, che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a norma dell'art.20 del presente regolamento, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

**Articolo 26**  
**IPOTESI DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO**

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
  - un errore di persona;
  - un evidente errore logico o di calcolo;
  - un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
  - una doppia imposizione;
  - la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
  - la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

**Articolo 27**  
**IPOTESI DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI**  
**AUTOACCERTAMENTO**

1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 23 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di una attività di

accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'impostazione.

### **Articolo 28**

#### **IPOTESI DI REVOCA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO**

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art.23 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando:
  - i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie sono superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli eventuali oneri accessori;
  - se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

### **Articolo 29**

#### **CRITERI DI PRIORITA'**

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

### **Articolo 30**

#### **CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME**

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.
2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai comuni 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

### **Articolo 31**

#### **ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI**

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

## **CAPO III DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 32 DECORRENZA E VALIDITA'**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/99.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.